

Comune di Givoletto (Torino)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 12.02.2015 – Regolamento Edilizio Comunale – Modifiche ed Integrazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

1. DI APPROVARE la premessa narrativa al presente dispositivo che qui si intende interamente richiamata per farne parte integrante e sostanziale;

2. DI APPROVARE le seguenti proposte di modifica ed integrazione del Regolamento Edilizio approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 5-5234 del 21.01.2013, pubblicata sul B.U.R. n. 7, SUPPL. 2, del 15.02.2013 e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 13.05.2013, pubblicata, per estratto, sul B.U.R. n. 26 del 27.06.2013 e deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 17.04.2014, pubblicata, per estratto, sul B.U.R. n. 19 del 08.05.2014:

- Art. 2, comma 2:

“2. La Commissione è composta da sei componenti, di cui:

- *n. 1 (uno) tecnico incaricato della redazione del P.R.G.C.;*
- ***n. 1 (uno) tecnico geologo incaricato della redazione degli studi geologici allegati al P.R.G.C.;***
- *n. 1 (uno) legale di fiducia dell’Ente;*
- *n. 3 (tre) tecnici di Enti pubblici;*

tutti eletti dalla Giunta Comunale, di cui almeno uno designato dalla minoranza consiliare.”

- Art. 4, comma 1:

“1. La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce ordinariamente una volta il mese e, straordinariamente, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la metà dei componenti.”

- Art. 19, comma 1, lettere c) e h):

*“c) ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, impianti tecnologici, ai vani scala **purché chiusi e destinati esclusivamente a tale uso** ed ai vani degli ascensori;”*

~~*“h) i vani scala, purché siano chiusi, destinati esclusivamente a tale uso ed aventi un pianerottolo per rampa di larghezza non superiore a 1,20 m e rampa di larghezza non superiore a 1,20 m. Nei casi di vani scala composti da un’unica rampa, il pianerottolo, per essere escluso dal computo della superficie utile lorda, deve avere dimensioni massime pari a mt 1,20 x 1,20;”*~~

- Art. 19, comma 3:

*“3. Ai sensi dell’art. 8 L.R. 13/2007, in materia di rendimento energetico degli edifici, nelle nuove costruzioni, lo spessore delle murature esterne, tamponature o muri portanti, superiore ai 30 centimetri il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari all’esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico ed acustico o di inerzia termica non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici, e nei rapporti di copertura, per la sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi. **Tali disposizioni valgono anche per le altezze massime, per le distanze dai confini, tra***

gli edifici se non comportano ombreggiamento delle facciate, e delle strade ferme restando le prescrizioni minime dettate dalla legislazione statale.”

- Art. 40, comma 1:

“1. Ai fini del presente regolamento è definita altezza interna di un locale la distanza tra pavimento finito e soffitto finito, misurata in metri [m] sulla perpendicolare ad entrambe le superfici; nel caso di solai nervati, l'altezza interna è misurata "sottotrave".”

- Art. 42, commi 6 e 7:

6. I locali interrati e seminterrati dovranno avere un'altezza massima entro terra pari a mt 3,00, misurata tra il piano pavimento e l'intradosso del solaio di copertura per i locali interrati e misurata tra il piano pavimento e la quota del terreno naturale o sistemato se a quota superiore per i locali seminterrati.”

7. In tutti i casi di realizzazione di locali interrati/seminterrati, dovranno essere presentate la dichiarazione di cui all'art. 29, comma 12, del presente Regolamento nonché apposita relazione geologico-tecnica dalla quale risulti la fattibilità dell'intervento.”

- Art. 45, lettera h):

“h) mini cassette prefabbricate in legno per ricovero attrezzi, non ancorate al suolo tramite fondazioni e senza la realizzazione di piattaforme in cls, bensì semplicemente poggiate al suolo o su piattaforme in autobloccanti anch'esse esclusivamente poggiate al suolo senza l'utilizzo di basamenti in cls, della dimensione massima di 9 mq ed altezza massima pari a mt 2,20, non rientranti nella casistica prevista al successivo comma avente ad oggetto: “Bassi fabbricati, autorimesse e locali accessori”;”

- Art. 57, comma 1:

“1. In tutti gli interventi in cui siano necessari muri di sostegno, questi non dovranno avere altezza a vista superiore a mt 2,50. Per terreni acclivi che necessitino della realizzazione di terrazzamenti di contenimento, i muri di sostegno potranno essere realizzati secondo una delle seguenti modalità:

- *con un massimo di due per una profondità pari o superiore a mt 1,50;*
- *con un massimo di tre per una profondità non inferiore all'altezza del muro stesso che sovrasta il terrazzamento.”*

- Art. 58, comma 2:

*“2. Il numero civico deve essere collocato a fianco dell'accesso – **preferibilmente** a destra e ad un'altezza variabile da 1.80 m a 3,00 m - e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile.”*

- Art. 75, comma 2:

*“2. La superficie della piscina, **se inferiore o uguale a mq 15,00, non deve essere conteggiata nel calcolo della superficie coperta; viceversa, se superiore a mq 15,00 essere conteggiata nel calcolo della superficie coperta.”***

3. DI APPROVARE il testo del Regolamento Edilizio modificato ed integrato secondo le modifiche di cui al precedente punto 2, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, il quale risulta essere conforme al Regolamento Edilizio approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 5-5234 del 21.01.2013, pubblicata sul B.U.R. n. 7, SUPPL. 2, del 15.02.2013 e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 13.05.2013,

pubblicata, per estratto, sul B.U.R. n. 26 del 27.06.2013 e deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 17.04.2014, pubblicata, per estratto, sul B.U.R. n. 19 del 08.05.2014;

4. DI DICHIARARE il testo del Regolamento Edilizio, aggiornato ed integrato, di cui al suddetto punto 2 conforme al testo del Regolamento Edilizio approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 5-5234 del 21.01.2013, pubblicata sul B.U.R. n. 7, SUPPL. 2, del 15.02.2013 e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 13.05.2013, pubblicata, per estratto, sul B.U.R. n. 26 del 27.06.2013 e deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 17.04.2014, pubblicata, per estratto, sul B.U.R. n. 19 del 08.05.2014;

5. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 3, L.R. 19/99 e s.m.i., il Regolamento Edilizio, aggiornato ed integrato, di cui al suddetto punto 3, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

6. DI TRASMETTERE, ai sensi dell'art. 3, comma 4, L.R. 19/99 e s.m.i., copia della presente deliberazione alla Regione Piemonte nonché all'A.S.L. TO3 competente per opportuna conoscenza;

7. DI DEMANDARE al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale l'eventuale assunzione di tutti gestionali gli atti derivanti dalla presente Deliberazione